



MASSIMILIANO DI PIRRO

COMPENDIO DI
**ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO**

2017

EDIZIONI GIURIDICHE
SIMONE[®]

Gruppo Editoriale **Simone**

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Vietata la riproduzione anche parziale

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono alla Simone S.p.A.
(art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)

Direzione e coordinamento redazionale dott. Rossana Petrucci

Ha collaborato alla revisione del testo la dott. Gabriela Gianturco

*Il catalogo aggiornato è consultabile sul sito: **www.simone.it**
ove è anche possibile scaricare alcune pagine saggio dei testi pubblicati*

Finito di stampare nel mese di febbraio 2017
da «Rotobook Service s.r.l. - Via Capri, 67 - Casoria - Napoli
per conto della Simone S.p.A. - Via F. Russo, 33/D - 80123 - Napoli

Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

PREMESSA

Questo compendio intende dare conto, in un numero contenuto di pagine, dell'intero panorama normativo che disciplina la costituzione e il funzionamento degli organi appartenenti alla magistratura ordinaria.

La trattazione esordisce con una breve analisi dei **principi costituzionali**, in particolare quelli del giudice naturale (art. 25 Cost.) e del giusto processo (art. 111 Cost.).

Si esaminano, poi, gli aspetti più importanti dell'ordinamento giudiziario, quali le **articolazioni interne e territoriali degli uffici giudiziari**, il ruolo e le funzioni del **Csm** (amministrative, normative e giurisdizionali), la struttura del **Ministero della giustizia**, i poteri ispettivi del ministro (anche alla luce della riforma del 2015) e la **progressione in carriera** dei magistrati, dal reclutamento alla cessazione dal servizio.

A questo proposito si è ritenuto di dedicare un capitolo alla fase del reclutamento, ovvero al **concorso in magistratura**, nel quale si esaminano le questioni relative alla correzione degli elaborati concorsuali (voto numerico o motivazione diffusa?), alla natura del giudizio espresso dalla commissione giudicatrice e al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.

Un'attenzione particolare è stata riservata al **tirocinio**, all'**assegnazione di sede** e alla **Scuola superiore della magistratura**, titolare in via esclusiva della competenza in materia di aggiornamento e formazione dei magistrati.

Non poteva mancare, com'è ovvio, un esame dettagliato delle **funzioni** (in particolare, ai requisiti per il conferimento, al conferimento degli incarichi dirigenziali, al mutamento di funzioni e al trasferimento a domanda e d'ufficio) e della **responsabilità civile e disciplinare** (il volume si sofferma in maniera dettagliata sulle singole sanzioni disciplinari).

Ampio spazio, inoltre, è stato assegnato alla **magistratura onoraria**.

Il compendio, aggiornatissimo, espone i vari argomenti facendo riferimento alla normativa primaria e secondaria, strettamente intrecciate tra loro, e assume il ruolo di guida per comprendere, sul piano teorico, la caotica normativa di riferimento.

Per come è strutturato, il volume si rivolge a coloro che devono preparare i concorsi e agli operatori del diritto, i quali possono beneficiare di uno strumento puntuale che consente di individuare agevolmente la disciplina di interesse.

Massimiliano Di Pirro

Capitolo 8 | La responsabilità civile e disciplinare dei magistrati

Sommario | 1. Il quadro costituzionale di riferimento. - 2. La responsabilità civile. - 3. La responsabilità civile per fatti costituenti reato. - 4. La responsabilità disciplinare.

1. Il quadro costituzionale di riferimento

Lo spettro tramite il quale illuminare la trama normativa rappresentata dalla L. 117/1988, che disciplina la responsabilità civile dei magistrati, è quello delle disposizioni di cui agli artt. 101 ss. Cost., che imprimono alla disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati un significato univoco e coerente di difesa dei valori dell'autonomia e indipendenza del giudice, i quali operano non già come privilegio personale del singolo appartenente all'ordine giudiziario o alle giurisdizioni speciali (art. 108 Cost.), bensì come tassello indefettibile, al pari di altri, nella costruzione della forma repubblicana, che, ai sensi dell'art. 139 Cost., non può in nessun caso essere oggetto di revisione.

A norma dell'**art. 28 Cost.**, i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, e pertanto anche i magistrati, *«sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici»*.

Un siffatto vincolo si riverbera anche sulla non negoziabilità dei diritti che la prima parte della Costituzione definisce inviolabili e che del tipo di ordinamento così delineato dal Costituente costituiscono un substrato essenziale, il cui presidio, in termini di tutela ed effettività, si rinviene, nel loro svolgersi storico, anche (seppur non solo) nell'esercizio stesso della giurisdizione, la quale non può che essere riservata a un organo imparziale e indipendente.

Sicché, l'autentico significato che l'indipendenza della magistratura assume nel sistema costituzionale è proprio quello della garanzia dei diritti e delle libertà dei cittadini.

In altri termini, *«il regolare e corretto svolgimento delle funzioni giudiziarie e il prestigio della magistratura investono il momento della concretizzazione dell'ordinamento attraverso la giurisdizione, vale a dire l'applicazione impar-*

ziale e indipendente della legge, un bene che appartiene alla generalità dei soggetti e, come del resto la stessa indipendenza della magistratura, costituiscono presidio dei diritti dei cittadini» (Corte cost. 497/2000).

Si tratta di una chiave di lettura il cui saldo ancoraggio nella giurisprudenza costituzionale ha consentito allo stesso giudice delle leggi di riconoscere, nello specifico della materia regolata dalla L. 117/1988, *«un meccanismo di filtro della domanda giudiziale diretta a far valere la responsabilità civile del giudice, perché un controllo preliminare della non manifesta infondatezza della domanda, portando a escludere azioni temerarie e intimidatorie, garantisce la protezioni dei valori di indipendenza e di autonomia della funzione giurisdizionale, sanciti negli artt. 101-113 Cost., nel più ampio quadro di quelle condizioni e limiti alla responsabilità dei magistrati che la peculiarità delle funzioni giudiziarie e la natura dei relativi provvedimenti suggeriscono»* (Corte cost. 468/1990).

Analogamente, con la sentenza n. 18/1989 la Corte costituzionale ha affermato che, poiché la disciplina dell'attività del giudice deve essere tale da rendere quest'ultima immune da vincoli che possano comportare la sua soggezione, formale o sostanziale, ad altri organi, ma al tempo stesso il magistrato è soggetto alla legge e in primo luogo alla Costituzione, che sancisce il principio d'indipendenza e quello di responsabilità, *«non merita censura una disciplina della responsabilità civile del magistrato caratterizzata da una serie di misure e di cautele dirette a salvaguardare l'indipendenza dei magistrati nonché l'autonomia e la pienezza dell'esercizio della funzione giudiziaria»*.

Non può ritenersi che una tale prospettiva abbia perso di vigore a causa dell'impatto del diritto eurounitario, siccome interpretato dalla Corte di Giustizia Ue, sulla legge 117/1988 (Corte giust. Ue 24-11-2011, in C-379/10), laddove i principi di autonomia e di indipendenza del giudice (e la loro valenza costituzionale) non sono messi affatto in discussione, venendo, tuttavia, collocati su un piano differente rispetto a quello su cui si poggia la responsabilità dello Stato per l'illecito europeo, che non attiene a quella personale del giudice.

2. La responsabilità civile

La disciplina della responsabilità civile dei magistrati è prevista dalla **L. 13-4-1988, n. 117**, come modificata dalla L. 18/2015.

L'ambito di applicazione della disciplina è ampio, poiché l'art. 1 stabilisce che le disposizioni della L. 117/1988 si applicano a **tutti gli appartenenti alle magistrature** ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni.

L'art. 1 estende le previsioni dettate in tema di responsabilità civile dei magistrati agli estranei *che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria*, intendendo per tali soltanto coloro che esercitano funzioni giudiziarie, sia inquirenti che giudicanti, in senso tipico, pur non essendo parte dell'ordine giudiziario, come nel caso dei giudici onorari o componenti non togati delle corti di assise; ne consegue che tra detti «estranei» **non rientrano**:

- il **consulente tecnico d'ufficio**, che svolge, nell'interesse della giustizia, funzioni ausiliarie del giudice di natura non giurisdizionale (Cass. 18313/2015);
- il **curatore fallimentare**, poiché egli esercita solo una funzione pubblica nell'interesse della giustizia ma non una funzione propriamente giudiziaria nell'accezione individuata nella stessa legge speciale (Cass. 11229/2008);
- l'appartenente alla **polizia giudiziaria**, il quale non esercita una funzione giudiziaria nel senso innanzi evidenziato, pur svolgendo un'attività di supporto ad essa (Cass. 18170/2010).

La responsabilità civile del magistrato può derivare da dolo o colpa grave o da diniego di giustizia.

La **responsabilità per dolo o colpa grave** è prevista dall'art. 2, L. 117/1988, secondo cui chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali.

Non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.

Costituiscono **colpa grave** (art. 2, co. 3):

- la violazione manifesta della legge (ad es., la violazione del principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale: App. Caltanissetta 25-2-2013);
- la violazione del diritto dell'Unione europea;
- il travisamento del fatto o delle prove;
- l'affermazione di un fatto la cui esistenza sia incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
- la negazione di un fatto la cui esistenza risulti incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
- l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

Ai fini della **violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea** si tiene conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue) nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Invece, il **diniego di giustizia** consiste nel rifiuto, nell'omissione o nel ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte abbia presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria (art. 3, L. 117/1988). Se il termine non è previsto, devono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento.

Il termine di trenta giorni può essere prorogato, prima della sua scadenza, dal dirigente dell'ufficio con decreto motivato non oltre i tre mesi dalla data di deposito dell'istanza. Per la redazione di sentenze di particolare complessità il dirigente dell'ufficio, con ulteriore decreto motivato adottato prima della scadenza, può aumentare fino ad altri tre mesi il termine di cui sopra.

L'**azione di risarcimento del danno** deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. Competente è il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'art. 11 c.p.p. (art. 4, L. 117/1988).

L'azione di risarcimento può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro tre anni che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile.

L'azione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tale termine non si è concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto stesso si è verificato.

Nei casi di diniego di giustizia l'azione deve essere promossa entro tre anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza.

In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto.

Il magistrato non può essere chiamato in causa ma può **intervenire** in ogni fase e grado del procedimento (art. 105 c.p.c.) (art. 6, L. 117/1988).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'**azione di rivalsa nei confronti del magistrato** nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile (art. 7, L. 117/1988).

I **giudici popolari** rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove.

L'azione di rivalsa deve essere proposta davanti al tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'art. 11 c.p.p.

La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla **metà di un'annualità dello stipendio**, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore a un terzo dello stipendio netto (art. 8, L. 117/1988).

Il procuratore generale presso la Cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta. Resta ferma la facoltà del Ministro della giustizia di cui al secondo comma dell'art. 107 della Costituzione.

Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di rivalsa.

La disposizione di cui all'art. 2, che circoscrive la rilevanza della colpa ai casi di colpa grave ivi previsti, non si applica nel giudizio disciplinare (art. 9, L. 117/1988).

3. La responsabilità civile per fatti costituenti reato

Chi ha subito un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ha **diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato**. In tal caso, l'azione civile per il risar-

cimento del danno e il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie.

All'azione di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato si procede altresì secondo le norme ordinarie relative alla responsabilità dei pubblici dipendenti.

Il mancato esercizio dell'azione di regresso comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di regresso (art. 13, L. 117/1988).

4. La responsabilità disciplinare

La normativa sugli illeciti disciplinari dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicabilità sono previste dal D.Lgs. 109/2006.

La competenza disciplinare è affidata alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (art. 105 Cost. e art. 4, L. 195/1958).

L'art. 1, D.Lgs. 109/2006 stabilisce che «*il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni*».

Il magistrato, per la delicatezza delle funzioni che svolge, è tenuto, più di qualsiasi altro dipendente pubblico, a tenere un comportamento ispirato a correttezza nei confronti di qualunque soggetto privato e nei confronti dello Stato. I doveri del magistrato sono in parte sovrapponibili agli elementi previsti per la valutazione di professionalità di cui all'art. 11, D.Lgs. 160/2006.

I singoli illeciti disciplinari sono classificati in tre categorie:

- a) **illeciti disciplinari commessi nell'esercizio delle funzioni** (art. 2, D.Lgs. 109/2006). Tra di essi rientrano i comportamenti che arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti, l'omissione della comunicazione al Csm della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità, la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti o dei loro difensori, la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli

atti relativi all'esercizio delle funzioni, la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, le pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, il mancato rispetto delle scadenze fissate nel calendario del processo civile nonché, per i dirigenti degli uffici, il mancato raggiungimento dei traguardi fissati con il programma per la gestione dei procedimenti civili che i capi degli uffici devono redigere entro il 31 gennaio di ogni anno.

In ogni caso, l'**attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove** non danno mai luogo a responsabilità disciplinare.

Peraltro, «*l'interpretazione delle norme di diritto da parte del magistrato non può costituire un alibi per tenere comportamenti anarchici, in quanto, sebbene quest'ultimo sia libero di interpretare le norme di diritto, deve farlo nel rispetto dei ruoli e dell'organizzazione dell'ufficio di appartenenza, oltre che delle più elementari regole di procedura che servono a garantire una gestione trasparente del ruolo di ciascuno, senza incorrere in invasioni di campo o nella emanazione di provvedimenti dal carattere abnorme*» (Cass. S.U. 23668/2009);

- b) **illeciti disciplinari commessi al di fuori dell'esercizio delle funzioni** (art. 3, D.Lgs. 109/2006), tra i quali rientrano l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri, il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Csm, l'ottenere prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza, la partecipazione ad associazioni segrete, l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici. L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di **scarsa** rilevanza (art. 3bis, D.Lgs. 109/2006);
- c) **illeciti disciplinari conseguenti a reato** (art. 4, D.Lgs. 109/2006). Taluni fatti fondanti responsabilità penale comportano automaticamente una responsabilità disciplinare. Ciò accade per i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 444, co. 2, c.p.p., per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria, oppure per delitto colposo, allorché stabilisce la pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità, e ciò vale anche per la pena dell'arresto, e infine per qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l'immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita.

4.1 Le sanzioni disciplinari

L'art. 5, D.Lgs. 109/2006 prevede che il magistrato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- l'**ammonimento**, un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso (art. 6, D.Lgs. 109/2006);
- la **censura**, una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare (art. 7).

Essa si applica per la violazione dei doveri di cui all'art. 1, D.Lgs. 109/2006; per i comportamenti che arrecano un danno ingiusto o un indebito vantaggio a una delle parti; per la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; per l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Csm della sussistenza di una delle cause di incompatibilità; per i comportamenti che, a causa dei rapporti esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento o a causa di interferenze, costituiscono violazione del dovere di imparzialità; per il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; per il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; per la scarsa laboriosità, se abituale; per la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; per l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti; per lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Csm, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità;

- la **perdita dell'anzianità**, non inferiore a due mesi e non superiore a due anni (art. 8). Si applica per i comportamenti che, violando i doveri di cui all'art. 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti; l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave; i comportamenti previsti dall'art. 3, co. 1, lett. b) (ad es., frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato);
- l'**incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo**, non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni (art. 9). La sanzione si applica per l'interferenza nell'attività di un altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave;
- la **sospensione dalle funzioni** da tre mesi a due anni, che consiste nell'allontanamento dalle funzioni con la sospensione dallo stipendio e il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai 2/3 dello

stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla quarta o quinta classe; a 1/3, se alla sesta o settima classe (art. 10).

- Si applica tale sanzione per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi e uffici vietati dalla legge o per l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravità;
- la **rimozione**, che determina la cessazione del rapporto di servizio e viene attuata mediante decreto del Presidente della Repubblica (art. 11). Si applica al magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall'art. 3, co. 1, lett. e); che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione.

Il pubblico ministero procede all'attività di **indagine**. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato del suo ufficio (art. 16, co. 1, D.Lgs. 109/2006).

L'**azione disciplinare** è promossa dal Ministro della giustizia o dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

L'art. 14, co. 2, D.Lgs. 109/2006 stabilisce che il Ministro della giustizia può promuovere, entro un anno dalla notizia del fatto, l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Csm, con l'indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede.

Il Procuratore generale ha l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare, dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro, se ritiene che l'azione disciplinare debba essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta, nel corso delle indagini, al Procuratore generale.

Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione, entro trenta giorni, all'incolpato, con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato.

L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato.

Gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o dall'avviso al difensore, quando è previsto e se già designato, sono nulli.

Per l'attività di indagine si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi.

La normativa prevede una rigida disciplina sui **termini del procedimento**, a garanzia dei diritti di difesa dell'incolpato. Se non sono osservati, il procedimento si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta (art. 15, D.Lgs. 109/2006):

- il Ministro può promuovere l'azione disciplinare *entro un anno dalla notizia del fatto*. Ciò vale anche per i procedimenti promossi dal Procuratore generale, che deve promuovere l'azione disciplinare entro un anno dalla notizia del fatto;
- l'azione disciplinare non può essere promossa quando siano *decorsi dieci anni dal fatto*. Il termine annuale decorre dalla notizia del fatto del quale il Procuratore generale ha conoscenza, mentre il termine decennale di prescrizione decorre dal momento, ovviamente antecedente, di commissione del fatto medesimo.

Sono poi previsti il termine di due anni per lo svolgimento delle indagini e il termine sempre di due anni per il giudizio innanzi alla Sezione disciplinare del Csm.

Il Procuratore generale procede all'**archiviazione** qualora ritenga che il fatto addebitato non costituisca condotta disciplinarmente rilevante o formi oggetto di denuncia non circostanziata o non rientri in alcuna delle ipotesi di illecito disciplinare previste dagli artt. 2, 3 e 4 o, ancora, se dalle indagini il fatto risulti inesistente o non commesso (vedi *retro* §4).

Il provvedimento di archiviazione è **comunicato al Ministro della giustizia**, il quale può richiedere la trasmissione di copia degli atti e può richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione.

Pertanto, il provvedimento di archiviazione acquista efficacia solo se il Ministro non abbia avanzato, nel termine di legge, la richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale.

Nel caso in cui, invece, il Procuratore generale ritenga di non disporre l'archiviazione, ai sensi dell'art. 17 **formula le richieste conclusive** e invia alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento, dandone comunicazione all'incolpato.

Le richieste conclusive del pubblico ministero possono essere di due tipi:

- quando ritenga che si debba escludere l'addebito, fa richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di **non luogo a procedere**;
- qualora non ritenga di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, **formula l'incolpazione** e chiede al presidente della sezione la fissazione dell'udienza di discussione orale.

Il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione dell'incolpazione, può chiederne l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione cui il Procuratore generale deve provvedere.

A questo punto, inizia la fase della **discussione** davanti alla sezione disciplinare. La sezione può assumere, anche d'ufficio, tutte le prove che ritiene utili.

Al termine dell'istruttoria le parti rassegnano le conclusioni.

Immediatamente dopo la discussione finale la sezione disciplinare del Csm delibera in camera di consiglio, senza la presenza delle parti e del pubblico ministero.

La sezione provvede con **sentenza**, irrogando la sanzione disciplinare o escludendo la sussistenza dell'addebito (art. 19, D.Lgs. 109/2006).

I provvedimenti adottati dalla Sezione sono comunicati al Ministro nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione o la modificazione della contestazione.

Le **misure cautelari** applicabili nel corso del procedimento sono il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato (art. 13, D.Lgs. 109/2006), nel caso in cui sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare, la sospensione cautelare obbligatoria dalle funzioni e dallo stipendio con collocazione del magistrato fuori ruolo, a richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale e su decisione della Sezione disciplinare, per il caso in cui il magistrato sia sottoposto a procedimento penale e sia stata adottata nei suoi confronti una misura cautelare personale; la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio e il collocamento fuori ruolo, quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva o quando al medesimo possano essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni.

L'incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre ricorso per cassazione contro i provvedimenti di sospensione e contro le sentenze della sezione disciplinare del Consiglio superiore, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale.

Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

La Corte di cassazione decide a sezioni unite civili, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso (art. 24, D.Lgs. 109/2006).

Inoltre, nei casi previsti dall'art. 25, D.Lgs. 109/2006 è ammessa in ogni tempo la **revisione** delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando i fatti posti a fondamento della sentenza risultino incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile o in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta a impugnazione, oppure qualora siano sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova che dimostrino l'insussistenza dell'illecito o, infine, nel caso in cui il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione siano stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.

La revisione mira a evitare che permanga a carico di un magistrato una condanna disciplinare rivelatasi ingiusta in seguito a elementi sopravvenuti.

Per quanto attiene, infine, ai **rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio civile o penale**, l'art. 20, D.Lgs. 109/2006 stabilisce che l'azione disciplinare è promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, ferme restando le ipotesi di sospensione dei termini dell'azione disciplinare. La sentenza penale irrevocabile di condanna e la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Parimenti, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

Questionario

1. Il consulente tecnico d'ufficio è soggetto alla disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati? (**par. 2**)
2. In cosa consiste il “diniego di giustizia”? (**par. 2**)
3. Sai elencare gli illeciti disciplinari che possono essere commessi dai magistrati? (**par. 4**)
4. Chi promuove l'azione disciplinare? (**par. 4.1**)
5. Qual è il rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale? (**par. 4.1**)